

proposta di legge n. 39

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 16 marzo 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 23
“DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare, nelle more della predisposizione e adozione della legge di riordino in materia di diritto allo studio universitario, la funzionalità degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario attualmente governati da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)).

L'articolo 1, comma 1, di tale legge regionale ha disposto, come noto, che non vengano effettuate le nomine dei presidenti e dei componenti i consigli di amministrazione degli ERSU di cui alla l.r. 38/1996, la cui scadenza è avvenuta nell'anno 2015 e che le funzioni dei medesimi organi siano svolte da un commissario straordinario per ciascun ERSU, nominato dalla Giunta regionale.

Il comma 2 del suddetto articolo 1 della l.r. 23/2015 prevede, poi, che i commissari straordinari rimangano in carica sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del settore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Poiché la nomina dei commissari straordinari è avvenuta con deliberazioni di Giunta regionale del 19 ottobre 2015, è prossima la loro scadenza (19 aprile 2016).

E' ancora in fase di studio della Giunta regionale la proposta di legge di riordino del settore. Pertanto, nelle more dell'adozione della stessa, è necessario prolungare la durata in carica dei commissari straordinari degli ERSU.

L'articolo 1 della proposta di legge contiene, quindi, la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2015, sostituendo le parole "sei mesi" con le parole "dodici mesi".

In considerazione dell'imminente scadenza dei commissari straordinari, l'articolo 3 della proposta di legge contiene inoltre la dichiarazione d'urgenza.

Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 23/2015 i commissari che sostituiscono i componenti dei consigli di amministrazione percepiscono le indennità e i rimborsi delle spese già spettanti ai presidenti degli ERSU, che sostengono i relativi oneri.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.